



COMUNE DI RIMINI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSEDIAMENTO TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
E LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 15 dicembre 2022

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 3 – PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE.....	4
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 5 – AREE SENSIBILI.....	5
ART. 6 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA.....	6
ART. 7 – ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI.....	7
ART. 8 – IMPIANTI TEMPORANEI.....	7
ART. 9 – PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 10 – ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO.....	8
ART. 11 – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.....	8
ART. 12 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	9
ART. 13 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	9
ART. 14 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	10
ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	10
ART. 16 – SANZIONI.....	10
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	10

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento costituisce il Regolamento Comunale per la disciplina in materia di impianti radio elettrici ai sensi della L.R. 30/2000.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a. Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 - "*Legge Quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" e s.m.i.;
- b. Legge n. 120 del 11 settembre 2020 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";
- c. Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- d. D.P.C.M. 8 luglio 2003 - "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*";
- e. Legge Regionale n.30 del 31/10/2000;
- f. Legge n. 221 del 17/12/2012 - "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)*";
- g. Legge n. 164 del 11 novembre 2014 - "*Conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia*) - Art 6 "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*";
- h. Costituzione Italiana - Art. 114, comma 2 e Art. 117, comma 6
- i. Legge Regionale n.30 del 25 novembre 2002 - "*Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile*" e s.m.i.
- j. Delibera della Giunta Regionale n. 978 del 12/07/2010 - "*Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*"
- k. Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 21/07/2008 - "*Modifiche ed integrazioni alla DGR 20/5/2001 n.197 'Direttiva per l'applicazione della legge regionale 31/10/2000 n.30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico*"
- l. Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 20/02/2001 - "*Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico"*" e s.m.i.
- m. Codice delle Comunicazioni Elettroniche - Dlgs n. 259/03 così come modificato dal Dlgs n. 207/21, che ha recepito la direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (sostituzione dei Titoli I e II degli articoli dal n. 1 al n. 98).

2. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti temporanei nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati e di futura installazione nel territorio comunale.

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a. tutela della popolazione, puntando a minimizzare gli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b. armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c. individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
- d. minimizzazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza e del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;
- e. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
- f. garantire la corretta informazione ai cittadini anche mediante la pubblicazione di specifiche pagine web sul sito istituzionale del Comune di Rimini e/o anche attraverso incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti;
- g. garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per lo svolgimento del servizio.

ART. 3 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione e per la tutela dei siti sensibili (Art. 8, comma 6, Legge Quadro n. 36/2001 e Art. 38, comma 6, Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni.

I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate dove poter ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori.

La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti esistenti attivi che quelli in fase istruttoria e le aree di ricerca, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'**ALLEGATO A - "MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI"**.

2. La *Mappa delle Localizzazioni* può contenere, inoltre, anche la sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

La mappa delle localizzazioni verrà aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, all'implementazione della rete (nuovi impianti autorizzati/modificati o se necessario delocalizzati in accordo con il gestore), per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

La mappa delle localizzazioni inoltre viene aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori nel mese di settembre.

3. Nuove installazioni, riconfigurazioni ed implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni.

4. Le individuazioni dei siti idonei vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.

5. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente al piano annuale.

6. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, non superiori a 10 Watt di potenza, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

7. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti della "Mappa delle Localizzazioni".

8. Durante la fase istruttoria della programmazione annuale che definisce la mappa delle localizzazioni, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione e per i siti definiti come sensibili, sarà valutato l'eventuale accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche al fine di ridurre l'impatto visivo, facilitare le operazioni di controllo e ridurre il numero dei siti complessivi.

9. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo, in particolare privilegiando l'orientamento delle celle verso vie di fuga prive di ostacoli.

10. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto, salvo le deroghe previste al comma 6) dell'art. 3 del presente Regolamento, di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

2. In caso di specifiche esigenze, anche da parte dell'Amministrazione, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale richiesta di installazione e/o modifica di impianti in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

3. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree sensibili di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Ferrovie dello Stato, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili giusto riferimento Legge n.120/2020 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, Art. 38 Comma 6).

2. Sono considerati siti sensibili:

- a) aree destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo;
- b) aree destinate ad attrezzature scolastiche, pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio scuole e strutture similari;
- c) zone di parco classificate A, riserve naturali e aree SIC e ZPS;
- c-bis) monumenti pubblici, piazze cittadine, aree archeologiche e monumenti, salvo che la localizzazione non risulti visibile dal suolo.
- d) La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
- e) La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di cui al comma 3, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

ART. 6 - PROCEDURA AUTORIZZATIVA

1. L'istanza per l'autorizzazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) secondo le procedure previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche (Codice) D. Lgs. 259/03.

2. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte al parere integrato vincolante da parte di ARPAE/AUSL.

3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni di impianti con potenza superiore a 10W, il SUAP, qualora il procedimento preveda il coinvolgimento di altri Enti diversi dal Comune e da ARPAE, per espressioni di pareri, indice una conferenza di servizi (CdS) ai sensi della Legge 241/1990, secondo le modalità indicate dagli artt. 14 e successivi. L'esito della CdS sostituisce tutte le determinazioni, pareri o altri atti di assenso dei partecipanti, fermo restando il termine perentorio di chiusura del procedimento entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza.

L'istanza s'intende favorevolmente accolta allo scadere dei 90 giorni qualora non sia stato emesso un provvedimento di diniego determinato da un "parere non favorevole" da parte di ARPAE oppure sia stato espresso un dissenso, "congruamente motivato", da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici o da parte di altri Enti/Uffici.

Nel suddetto caso il richiedente formalizza con un'autocertificazione l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso.

Tale autorizzazione è valida anche per tutte le opere civili necessarie al completamento dell'impianto (scavi, occupazione suolo pubblico, ecc.).

Una volta che si sia formato il titolo (esplicitamente o in autocertificazione) il Gestore è autorizzato a procedere con l'inizio lavori, dandone comunicazione preventiva.

Le opere dovranno essere completate perentoriamente entro 12 mesi dalla formazione del titolo autorizzativo, salvo proroghe di legge per situazioni eccezionali.

Parallelamente al procedimento autorizzativo SUAP o contestualmente alla CdS, il richiedente, procede alla richiesta di autorizzazione sismica (se si tratta di installazione rilevante per la pubblica incolumità) e non potrà comunicare l'inizio lavori fino all'ottenimento dell'autorizzazione sismica stessa. Qualora l'intervento sia sulla copertura di un edificio esistente ovvero sia considerato

intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI) è sufficiente il semplice deposito della pratica sismica presso gli uffici competenti.

ART. 7 - ALTRE TIPOLOGIE D'IMPIANTI

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 10W) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPAE ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 8 - IMPIANTI TEMPORANEI

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta al SUAP e ad ARPAE, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, ARPAE non si pronunci negativamente.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUAP, ad ARPAE, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto.

ART. 9 - PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori interessati e le tower company presentano al SUAP, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale delle installazioni deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica:

- cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il programma di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione. Durante il periodo di esame e di approvazione del Programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni e/o riconfigurazioni.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente.

5. La mancata presentazione del programma di sviluppo entro la scadenza suindicata, preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

ART. 10 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro novanta giorni dalla presentazione dei Programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, anche avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento. Le risultanze dei programmi annuali di sviluppo presentati dagli operatori della telefonia mobile e dalle tower company sono preventivamente oggetto di confronto pubblico con i portatori di interessi generali.
2. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune confinante.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma 1 che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.
4. L'Amministrazione comunale ha il compito di:
 - a. verificare il rispetto dei criteri di localizzazione;
 - b. verificare la possibilità di coordinamento nelle localizzazioni richieste;
 - c. pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.
5. Le verifiche di cui sopra si traducono nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.
6. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.
7. Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e a parità di valenza tecnica, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su immobili e/o aree di proprietà comunale.
8. Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.
9. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del Regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
10. I programmi annuali di sviluppo approvati vengono pubblicati nel sito web del Comune di Rimini e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.
11. I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella "Mappa delle Localizzazioni" approvata annualmente e pubblicata a cura del Comune.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

1. Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza. A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione.
2. Sarà garantita la diffusione delle informazioni a cittadini, comitati civici e ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

ART. 12 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta.

2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:

- a. adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
- b. utilizzare di preferenza elementi esistenti;
- c. impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- d. utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- e. limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne), al fine di migliorare la mitigazione dell'infrastruttura nel contesto territoriale;
- f. prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- g. adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
- h. adottare opportune integrazioni architettoniche per micro-impianti al fine di limitarne l'impatto visivo.

3. Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può essere considerato l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ART. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012 e dal presente Regolamento. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003 e dal disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012.

3. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

4. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 14 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme di incentivazione.
2. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art. 4, del presente Regolamento;
 - è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
3. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti all'art. 3 del presente Regolamento;
4. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'attività di vigilanza e controllo si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPAE nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 16 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento in ottemperanza all'art. 17 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 della Legge n. 36/2001 nei testi vigenti, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.
Le sanzioni saranno disposte in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali previste in materia.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia, in contrasto con il presente Regolamento.